



Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/04/2019

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**TORNEO RICREATIVO DI CALCIO A 11
"DA TUCCIO"****1. RISULTATI****1^ GIORNATA DI RITORNO**

| | | | |
|----------------------|---------------|----------|--|
| BRINDISI DI MONTAGNA | SP. AVIGLIANO | V.D.G.S. | |
|----------------------|---------------|----------|--|

6^ GIORNATA DI RITORNO

| | | | |
|--------------|---------------|---|---|
| ANTICO FIUME | IL SATELLITE | 2 | 2 |
| TRIVIGNO | SP. AVIGLIANO | 2 | 3 |

7^ GIORNATA DI RITORNO

| | | | |
|-----------|-----------|---|---|
| GIARROSSA | LA FIASCA | 3 | 1 |
|-----------|-----------|---|---|

8^ GIORNATA DI RITORNO

| | | | |
|-----------|----------------------|---|---|
| GIARROSSA | BRINDISI DI MONTAGNA | 0 | 3 |
|-----------|----------------------|---|---|

9^ GIORNATA DI RITORNO

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------|---|
| ANTICO FIUME | TRIVIGNO | Referto non pervenuto | |
| BRINDISI DI MONTAGNA | LA FIASCA | 3 | 1 |
| IL SATELLITE | ASI | 4 | 2 |
| SP. AVIGLIANO | GIARROSSA | 3 | 2 |

2. GIUSTIZIA SPORTIVA DEL TORNEO

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Avv. Mariano COLUCCI ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari:

GARE DELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO**GARA BRINDISI DI MONTAGNA - SP. AVIGLIANO**

Il Giudice Sportivo,

Letti gli atti ufficiali e il referto arbitrale;

Premesso che il Giudice Sportivo decide esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali che, pertanto, assumono valore di "prova privilegiata" e non può avvalersi di altri mezzi istruttori;

Atteso che dal referto arbitrale e dal relativo supplemento di rapporto allegato si evince che al 43' del primo tempo, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione adottato nei confronti del Sig. GUERRIERI Vincenzo, n. 2 della Società

BRINDISI DI MONTAGNA, lo stesso si avvicinava verso il D.G. proferendo frasi irriguardose al suo indirizzo.

Successivamente anche il Sig. LAROCCA Vincenzo, n. 1, e il Sig. BUFFOLINO Luciano, n. 3, entrambi della Società BRINDISI DI MONTAGNA, proferivano all'indirizzo del D.G. frasi irriguardose.

L'arbitro, pertanto, comunicava al capitano LAROCCA Vincenzo la difficoltà nel continuare la gara e si recava presso gli spogliatoi mentre i Sig.ri LAROCCA e BUFFOLINO continuavano ad utilizzare frasi irriguardose al suo indirizzo.

Si legge nel supplemento di rapporto che vista l'impossibilità di comunicare con il vice capitano ed altri giocatori della Società BRINDISI DI MONTAGNA il D.G decretava la fine della gara.

Questo organo giudicante osserva che per interrompere definitivamente lo svolgimento della gara è necessario che i tesserati abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le problematiche sopra esposte ed abbia verificato l'impossibilità di giungere ad una conclusione "fisiologica" della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere.

La decisione di interrompere la gara, in altri termini, non deve basarsi su timori o impressioni, ma deve trovare giustificazione in una situazione di pericolo che deve essere reale e non supposta.

Inoltre, prima di adottare tali eccezionali decisioni l'arbitro, se le circostanze lo consentono, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere ed esperire tutti i tentativi possibili per ripristinare la normalità.

Orbene, nel caso di specie, non appare che gli accadimenti (come risultanti dagli atti ufficiali) possano aver integrato una turbativa immanente e una situazione di oggettivo pericolo tale da indurre il direttore di gara ad interrompere la gara né si evince alcun tentativo posto in essere dallo stesso atto a ripristinare una situazione di normalità.

P.Q.M.

In considerazione di quanto sopra, avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. C del C.G.S.

DELIBERA

- di annullare il provvedimento di sospensione della gara adottato dal direttore di gara e pertanto ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Basilicata per quanto di competenza;

- di squalificare per 2 giornate il Sig. GUERRIERI Vincenzo, n. 2 del Società BRINDISI DI MONTAGNA;

- di squalificare per 3 giornate il Sig. LAROCCA Vincenzo, n. 1 della Società BRINDISI DI MONTAGNA;

- di squalificare per 3 giornate il Sig. BUFFOLINO Luciano, n.3 della Società BRINDISI DI MONTAGNA.

• **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUERRIERO VINCENZO

(BRINDISI DI MONTAGNA)

Vedi decisione G.S.

• **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BUFFOLINO LUCIANO

(BRINDISI DI MONTAGNA)

Vedi decisione G.S.

LAROCCA VINCENZO

(BRINDISI DI MONTAGNA)

Vedi decisione G.S.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE IV infr

BUFFOLINO LUCIANO

(BRINDISI DI MONTAGNA)

AMMONIZIONE I infr

SARLI GABRIELE
ROMANIELLO EMILIANO

(BRINDISI DI MONTAGNA)
(SP.AVIGLIANO)

GARE DELLA SESTA GIORNATA DI RITORNO**GARA ANTICO FIUME - IL SATELLITE**

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali e il referto arbitrale;

Premesso che il Giudice Sportivo decide esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali che, pertanto, assumono valore di "prova privilegiata" e non può avvalersi di altri mezzi istruttori;

Atteso che dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto si evince che al 52' del secondo tempo il Sig. ZINGARIELLO Giuseppe, n. 2 della Società ANTICO FIUME veniva espulso per veementi proteste e ingiurie all'indirizzo del D.G.

Al termine della gara, mentre il D.G. si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, un sostenitore riconducibile alla Società ANTICO FIUME si avvicinava con fare minaccioso con l'intento di colpirlo proferendo frasi minacciose al suo indirizzo.

Inoltre il Sig. GIACUMMO Giambattista, n. 1 della Società ANTICO FIUME, si avvicinava al D.G. proferendo frasi irrispettose e minacciose.

Sempre al termine della gara il Sig. LISANTI Domenico, n. 6 della Società ANTICO FIUME, colpiva con uno schiaffo sulla nuca il D.G., proferendo altresì frasi ingiuriose e irrispettose al suo indirizzo.

Nulla si delibera in merito ai presunti danni subiti dall'autovettura del D.G., tenuto conto che la constatazione dei presunti atti vandalici subiti, come confermato dallo stesso D.G., non è avvenuta al termine della gara con il responsabile della Società ospitante, ma solo il giorno successivo.

Peraltro non risulta dagli atti ufficiali che l'arbitro, all'arrivo nell'impianto sportivo, abbia chiesto al dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e non abbia provveduto a consegnare le chiavi dell'autovettura allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura.

P.Q.M.

SI DELIBERA

- di squalificare per 2 giornate il Sig. ZINGARIELLO Giuseppe, n. 2 della Società ANTICO FIUME;
- di squalificare per 3 giornate il Sig. GIACUMMO Giambattista, n. 1 della Società ANTICO FIUME;
- di squalificare per 4 giornate il Sig. LISANTI Domenico, n. 6 della Società ANTICO FIUME;
- di inibire la Sig.ra CAPORALE Rosina, dirigente responsabile della Società ANTICO FIUME, fino al 30.4.2019 per responsabilità oggettiva.

- **A CARICO DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/04/2019

CAPORALE ROSINA

(ANTICO FIUME)

Vedi decisione G.S.

- **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZINGARIELLO GIUSEPPE

(ANTICO FIUME)

Vedi decisione G.S.

- **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LISANTI DOMENICO

(ANTICO FIUME)

Vedi decisione G.S.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIACUMMO GIAMBATTISTA
Vedi decisione G.S.

(ANTICO FIUME)

AMMONIZIONE III infr

SABIA VITO
MATTIACCI GAETANO

(IL SATELLITE)

(IL SATELLITE)

AMMONIZIONE II infr

SUMMA MICHELE
BLESCIA MICHELE
OKONOBOR EMMA
PODANO MICHELE
GIACUMMO GIAMBATTISTA
GIUZIO ROCCO

(SP.AVIGLIANO)

(TRIVIGNO)

(ANTICO FIUME)

(ANTICO FIUME)

(ANTICO FIUME)

(IL SATELLITE)

AMMONIZIONE I infr

LEGGIADRO STEFANO
VERNOTICO VITTORIO
DI BELLO SALVATORE

(IL SATELLITE)

(IL SATELLITE)

(IL SATELLITE)

GARE DELLA SETTIMA GIORNATA DI RITORNO

- **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

AMMONIZIONE I infr

MUSACCHIO GIOVANNI

(GIARROSSA)

GARE DELLA NONA GIORNATA DI RITORNO

- **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

AMMONIZIONE III infr

PACE ANTONELLO
SUMMA MICHELE

(ASI)

(SP.AVIGLIANO)

AMMONIZIONE II infr

LEGGIADRO STEFANO
GERARDI VITO
TELESCA MAURIZIO

(IL SATELLITE)

(SP.AVIGLIANO)

(SP.AVIGLIANO)

AMMONIZIONE I infr

PALESE MICHELE
MANCINO BERNARDINO

(ASI)

(ASI)

Publicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza il 19/04/2019

IL SEGRETARIO
(Rocco LEONE)

IL DELEGATO PROVINCIALE
(Antonio DI BENEDETTO)